

**VERBALE ACCORDO PER IL RINNOVO
DELLA PARTE ECONOMICA
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CCNL 20 MAGGIO 2004
PER LA PROVINCIA DI MESSINA**

In data 5 marzo 2007 , in Messina

Tra

L' Ance Messina,

rappresentata dal presidente geom. Carlo Borella, e dal geom. Roberto Catania, dal geom. Salvatore Buttà, dall'ing. Sebastiano D'Andrea, dal geom. Tindaro Calabrese dal geom. Antonino Giordano; ha svolto le funzioni di segretario il Dott. Davide Mangiapane.

E

- la Federazione Provinciale Edili ed Affini FE.NE.A.L.-U.I.L. di Messina, rappresentata dai sigg.ri Giuseppe De Vardo e Aldo Maimone
- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Messina, rappresentata dai sigg.ri Santino Barbera, Aldo Spinelli e Giuseppe Famiano
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Messina , rappresentata dai sigg.ri Giovanni Mastroeni, Salvatore Napoli e Carmelo Pino

In applicazione del C.C.N.L. 20 maggio 2004 con particolare riferimento agli artt. 38, 46 e 48 e dell'accordo nazionale 23 marzo 2006, sottoscritti dalle rispettive associazioni di categoria

Viene stipulato

il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 16 maggio 2003, con validità per l'intero territorio della provincia di Messina.

PREMESSA:

il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra provincia un importante elemento di crescita economica e sociale, oltre che una delle poche realtà industriali strutturate.

Per questi motivi, le parti, dopo aver analizzato e valutato la situazione complessiva, caratterizzata ormai da diversi anni, da una profonda crisi dovuta alla contrazione degli investimenti pubblici, convengono di dare impulso al sistema della concertazione e della informazione, con l'avvio dell'Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro della Provincia di Messina.

Tale Osservatorio, già previsto nel precedente contratto integrativo e non attuato per mancanza di un regolamento, può essere un valido strumento per definire gli interventi, diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni e la sua immagine nella nostra provincia. In questa ottica di rilancio, le parti convengono, altresì, che è altrettanto importante riaffermare la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto di diritti e doveri e delle tutele dei lavoratori.

In questo senso vanno sicuramente potenziate le risorse degli Enti paritetici, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese e perseguire l'obiettivo della congruità.

Le parti convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti, nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche e per investimenti infrastrutturali sul territorio, onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

Tutto ciò deve realizzarsi in tempi certi e rapidi, sulla base di analoghe esperienze già maturate in altre Province Italiane e per dare attuazione al dettato del nostro legislatore regionale. L'attuazione delle linee programmatiche del presente accordo, non può prescindere da un più serrato confronto tra le parti, ed al riguardo viene auspicata la costituzione di un tavolo permanente tra le parti sociali al fine di monitorare l'andamento del mercato delle costruzioni della Provincia, favorire le sinergie tra i diversi Enti paritetici, costituire protocolli di legalità per la lotta al lavoro nero, alla evasione contributiva, intervenire per evitare distorsioni nell'utilizzo del sistema degli ammortizzatori sociali e favorire ogni altro strumento atto a rilanciare il settore delle costruzioni sia pubblico che privato nella Provincia di Messina.

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

Articolo 1

Legalità e lotta al lavoro nero

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della manodopera sul territorio della provincia di Messina. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli Enti Paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzione e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Il principale strumento per acquisire le informazioni e delineare strategie di contrasto alla illegalità ed al lavoro nero sarà l'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni della Provincia di Messina, con il compito di realizzare, di concerto con l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni al fine di accrescerne la conoscenza e rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finalizzate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

- 1) concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull'occupazione; possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell'occupazione; interventi nei confronti delle amministrazioni locali per un maggior raccordo con le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro;
- 2) monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- 3) studiare sistemi di incontro funzionale fra domanda ed offerta del lavoro attraverso:
 - una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;
 - una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;
- 4) stimolare studi di fattibilità di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

- una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;
- analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

- a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;
- b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti individuabili.

L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento di un Comitato Esecutivo, costituito da tre rappresentanti dei sindacati di categoria e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, ed ha sede operativa presso la Cassa Edile di Messina, della cui struttura e banca dati si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Le parti convengono che lo stesso Comitato Esecutivo venga nominato dalle parti sociali nella riunione che si terrà il 26/03/2007 alle ore 9 e si doti di un regolamento che ne disciplini le modalità operative.

Articolo 2 **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)**

Le parti, come già enunciato in premessa, considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni, attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il rispetto dei deliberati contrattuali e normativi in materia di trattamento economico del personale.

Pertanto, ritengono necessario potenziare il sistema informativo e la collaborazione tra gli enti paritetici, con l'ausilio dell'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro, per proseguire e rafforzare le iniziative nei confronti delle sedi provinciali di INPS ed INAIL, al fine di migliorare le fasi operative di rilascio del DURC riducendo ed accelerando gli adempimenti burocratici in confronto alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Articolo 3 **Orario di lavoro**

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt.5 e 6 del C.C.N.L. 20/05/2004.

In relazione alla ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro, questa avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Messina, ove ricorrono esigenze tecnico-produttive, le parti convengono che le imprese comunichino alle parti sociali ed agli enti paritetici preposti, una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto ed i mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

In caso di soste dovute a cause imprevedute indipendenti dalla volontà dell'operaio e delle imprese, il recupero delle stessa resta una facoltà riconosciuta all'impresa che potrà operare anche ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del vigente CCNL del 20/05/2004.

Articolo 4 **Ferie**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del CCNL 20/05/2004 le parti convengono che le ferie saranno godute dagli operai come appresso indicato:

2 settimane nel periodo di Ferragosto

1 settimana nel periodo delle festività natalizie

1 settimana da concordare tra datore di lavoro e lavoratori.

Considerato che l'incremento delle richieste di indennità per malattia si verifica maggiormente nel periodo di agosto e Natale di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia che si concentra nei suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile, si stabilisce che:

- 1) le imprese sono obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, il periodo di chiusura per ferie;
- 2) l'Ance Messina e le OO.SS., inoltre, svolgeranno opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
- 3) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;
- 4) l'impresa non avrà diritto al rimborso suddetto se non avrà dimostrato l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso.

Articolo 5 **Festività**

Per il pagamento delle festività valgono le norme dell'art.17 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 che di seguito vengono riportate:

Sono considerati giorni festivi:

- 1) Tutte le domeniche;
- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
 - a) 1° gennaio – Capodanno
 - b) 6 gennaio – Epifania
 - c) Lunedì successivo alla Pasqua
 - d) 25 aprile – anniversario della Liberazione
 - e) 1° Maggio – Festa del Lavoro
 - f) 2 giugno – Festa della Repubblica
 - g) 15 agosto – Assunzione
 - h) 1° Novembre – Ognissanti
 - i) 8 Dicembre – Immacolata Concezione
 - j) 25 dicembre – Santo Natale
 - k) 26 dicembre – Santo Stefano
 - l) Ricorrenza del Santo patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco sarà concordato dalle organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 24 (del vigente CCNL).

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 Novembre, agli operai è corrisposta dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 24 del CCNL. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

Articolo 6 **Appalti e subappalti**

Le parti contraenti, preso atto che il ricorso al subappalto ed al cottimo non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori, concordano di adoperarsi per controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti", di cui all'art.14 del C.C.N.L. 20/05/2004, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 14 dello stesso contratto sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 14 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curerà la stampa e la divulgazione.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti.

Articolo 7 **Indennità per lavori in alta montagna**

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del **9,5 %** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art.24 sub a) e art.44 del C.C.N.L. 20/05/2004.

Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sarà dell' **11,5 %**

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Articolo 8 **Trasferta**

Con riferimento all'articolo 21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 dello stesso CCNL, da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in km. 65 dalla cinta urbana del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto e alloggio o al rimborso spese concordate tra azienda e lavoratore stesso a tale titolo.

Articolo 9 **Elemento economico territoriale**

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte, consapevoli della situazione economica ed occupazionale del settore edile della Provincia di Messina, ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

A tal uopo le parti contraenti convengono che l'elemento economico territoriale di cui all' articolo 38 lett.d) del CCNL 20/05/2004 è stabilito nella misura del **3,5% (tre virgola cinque per cento)** con decorrenza dal **1 marzo 2007**, del **2% (due per cento)** dal **1 giugno 2007**, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1 gennaio 2007.

Le parti concordano di stabilire un compenso una tantum pari a € 50,00 che verrà corrisposto ad operai ed impiegati nella mensilità di marzo 2007.

Un ulteriore incremento del **1,40 % (uno e quaranta)** sui minimi di paga e di stipendio in vigore dal 1 gennaio 2007, verrà erogato dal **1 ottobre 2007** qualora il numero degli operai iscritti alla Cassa Edile, a seguito di verifica eseguita dalle parti entro il mese di settembre 2007 sui dati statistici forniti dalla Cassa Edile, si incrementi del 10% nel periodo compreso tra il 01/10/2006 e il 31/03/2007. Ciò al fine di premiare l'impegno dell'Ance Messina e della FLC per ridurre drasticamente il fenomeno del lavoro nero e l'incremento della produttività del settore.

Articolo 10 **Assemblee**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.104 del C.C.N.L. 20/05/2004 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Gli argomenti trattati all'interno degli articoli 10-11-12-13-14-15-16 del precedente integrativo provinciale, vengono aggiornati in una prossima riunione che si terrà lunedì 26 marzo alle ore 9, presso la sede dell' Ance Messina.

Articolo 18

Mensa

a) Le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta può essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempre che sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

B) con decorrenza dal 01/03/2007 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di € **0,25** orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera A).

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto per gli operai. Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa, delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà.

Articolo 19
Indennità di trasporto

La misura dell'indennità di trasporto a partire dall' 01/03/2007 è stabilita nella seguente misura:

- a) € 0,18 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del centro urbano.
- b) € 0,25 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e fino a 15 Km.
- c) € 0,30 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e oltre 15 Km.

Le indennità di cui sopra non sono dovute quando l'impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera come per gli operai.

Articolo 20
Anzianità Professionale Edile (Fondo APE ed APES)

Con riferimento all'art.29 del C.C.N.L. del 20/05/2004 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta fissato nell'aliquota del 4% (*quattro per cento*) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. 20/05/2004.

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all'articolo 10 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità edile di cui all'allegato "C" del C.C.N.L. 20/05/2004.

Nel caso in cui i lavoratori nel biennio precedente non abbiano maturato le 2.100 ore, hanno la possibilità di conguagliare volontariamente fino ad un massimo di ore 100 in modo da poter raggiungere il requisito delle 2.100 ore nel biennio.

Articolo 21
Decontribuzione

Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale previsti dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale:

- le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all'Inps, come individuate dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, dal DM 16 Dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'Inps) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente, tenuto conto sia degli eventuali avanzi di gestione del Fondo Ape, sia degli effetti determinati dalla presente disposizione, sull'andamento economico della gestione.
- L'accesso al beneficio della decontribuzione sarà consentito alle imprese che saranno in possesso dei seguenti requisiti previa verifica, ove possibile, presso l'Ispettorato del lavoro da parte del Comitato di presidenza della Cassa Edile, di eventuali denunce accertate per lavoro nero nell'ultimo anno:
 - a) che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per tutti i 12 mesi di competenza dell'esercizio precedente a quello per il quale viene richiesta la decontribuzione;
 - b) che risultino in regola secondo i criteri stabiliti e verificati dalla Cassa Edile;
 - c) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.
- Allo scopo, le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno, per stabilire, ove vi fossero i presupposti, la misura dello sgravio relativo all'anno successivo. Conseguentemente il Comitato di Gestione della Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni ed alle documentazioni da produrre da parte delle imprese, atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio, che sarà disposto dal Comitato di Gestione stesso.
- Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti di cui sopra, o che non siano in regola con i versamenti presso la Cassa Edile per i periodi o anni precedenti, rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo.

Le parti si riservano di determinare, in alternativa a quanto sopra indicato, altre diverse modalità di decontribuzione.

Articolo 22
Previdenza integrativa

In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare (legge n.124/93, legge 335/95 e Decreto Legislativo n.47/2000) sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione ed informazione delle maestranze e delle imprese. Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant'altro fosse posto a carico delle imprese e dei lavoratori, si impegnano ad individuare in tutto o in parte, all'interno del fondo APE, quella entità da utilizzare quale mutualità, e ciò anche in ottemperanza degli stipulandi accordi nazionali sulla materia.

Articolo 23
Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. 20/05/2004 è confermata la facoltà attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festività e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell'Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.

Articolo 24
Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili, sia fra loro come pure con quelle del contratto nazionale del 20 maggio 2004.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera

Articolo 25
Decorrenza e durata

Il presente contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1 gennaio 2007 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009; pertanto vengono a cessare tutti gli impegni derivanti da accordi eventualmente in precedenza stipulati tra le parti contraenti.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ANCE MESSINA

PER LA FENEAL UIL DI MESSINA

PER LA FILLEA-CGIL DI MESSINA

PER LA FILCA-CISL DI MESSINA